



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,

nella procedura di sovraindebitamento promossa da

Ha emesso il seguente

DECRETO ex art. 14-quinquies Legge 3/12

Premesso che

In data 4.2.19 il ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14-ter Legge 3 /12 corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

Ritenuta:

-la competenza di questo tribunale in quanto il ricorrente risiede a Poggio a Caiano (Prato);

;

-che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter Legge 3/12 atteso che:

--il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge 3/12;

--non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dal predetto capo (l'accordo di ristrutturazione dei debiti precedentemente proposto non è stato approvato);

--risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter co. 3 Legge 3/12;



-che la documentazione prodotta consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Verificata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni , fatta salva ogni valutazione in ordine alla eventuale futura domanda di esdebitazione;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore il/la dott. Giulia Massari

DISPONE

Che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

La pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Prato www.tribunale.prato.it, portale fallimenti con oscuramento del nome della debitrice;

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

FISSA

Allo stato e salva diversa valutazione in futuro anche in conseguenza di fatti sopravvenuti, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia nella misura di € 1.100,00



mensili: pur non avendo allo stato la stessa un reddito fisso e di tale importo, eventuali redditi futuri saranno destinati per l'eccedenza a soddisfare i creditori.

Prato 23/02/2019

Il Giudice

dott. Maria Novella Legnaioli

